

Tribunale Civile di Roma

Sezione Sedicesima

Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella procedura annotata al R.G. n° 3027-1 per l'anno 2026, adottata in riserva alla udienza del 24 marzo 2026, vertente

TRA

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
in Via Vincenzo Monti n°22, entrambi in qualità di soci della [REDACTED] *Controparte_2*
[REDACTED] [...] [REDACTED]

rappresentati e difesi come da procure allegate al ricorso ex art. 669 quater c.p.c. ed ex art. 700 c.p.c., con richiesta di ricevere gli avvisi cancelleria al seguente numero di fax: 06/45423412 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [REDACTED] *Email_1*

RICORRENTI

E

- 1) [REDACTED] (c.f.: [REDACTED] , elettivamente domiciliato in Roma, giusta procura in calce alla memoria difensiva, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 84017125 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [REDACTED]
- 2) [REDACTED] , c.f.: [REDACTED] , con sede legale [REDACTED] , giusta nomina

dell'Avv. Antonio Spataro, rappresentata e difesa ex se ai sensi dell'art. 86 c.p.c., con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [REDACTED]

RESISTENTI

Ruolo: Procedimenti speciali sommari.

Materia: Procedimenti cautelari ante causam(Azioni a tutela della prop. e az. residuali)

Codice: 015011

Oggetto: Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c..

Rito: Sub. Proc. Cautelare in corso di causa.

I procuratori delle parti si riportavano ai propri scritti ed alle proprie memorie.

Fatto e diritto

Con ricorso ex art. 669 quater c.p.c. e 700 c.p.c. rivolto al Dott. [REDACTED] ed alla [REDACTED] [REDACTED], in persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., i Sigg.ri [REDACTED] ed [REDACTED] premesso che:

- essi ricorrenti dichiaravano di agire al fine di richiedere la revoca per giusta causa del liquidatore giudiziale della [REDACTED] Dott. [REDACTED] nominato dal Tribunale di Roma con ordinanza del 02/04/2025;
- all'udienza del 17/02/2026, anche a seguito della costituzione del Dott. [REDACTED] era stato disposto il mutamento del rito in quello ordinario di cognizione;
- la condotta successiva alla predetta udienza aveva palesato l'urgenza di procedere alla sospensione del Dott. CP_3 anche in considerazione dei fatti infra esplicitati, che fornivano lumi in ordine alla carenza di oggettività e di serenità del Liquidatore a fronte del giudizio intentato nei confronti dello stesso;
- infatti, in data 18/02/2026, il Dott. [REDACTED] aveva inviato ai soci la comunicazione di convocazione dell'assemblea dei soci per il 06/03/2026 per l'approvazione dei bilanci 2023 e 2024 della società, sino a quel momento mai convocata;
- unitamente al censurato aggravamento della situazione debitoria della società e della esposizione erariale la società aveva avuto termine fino ai primi giorni del mese di marzo dell'anno 2026 per la virata nella forma del concordato preventivo semplificato ex art. 25 sexies CCII ovvero della domanda di ristrutturazione del debito stante il termine di sessanta giorni, previsto dalla citata norma, decorrente dalla notificazione della Relazione Finale dell'Esperto della Composizione Negoziata, datata 05/01/2026;
- le sopravvenute circostanze, unitamente alle gravi inadempienze censurate nell'atto introduttivo del merito, certificavano la impossibilità assoluta del liquidatore giudiziale di proseguire l'esercizio della funzione poiché ormai in conflitto di interessi;

- nel caso di specie il Dott. [REDACTED] si trovava in una situazione anomala:

i) da un lato in qualità di organo gestorio e legale rappresentante della società in liquidazione avendo il dovere di agire con diligenza e professionalità per la massimizzazione del realizzo dell'attivo e per il soddisfacimento dei creditori e dei soci;

ii) dall'altro quale resistente in un giudizio di responsabilità avendo un interesse personale e diretto a difendersi dalle accuse, a minimizzare la propria responsabilità e a contestare la esistenza e l'ammontare del danno lamentato dai soci;

- questa dualità di posizioni generava un evidente conflitto di interessi; ed infatti il liquidatore giudiziale, per tutelare la propria posizione personale nel giudizio di responsabilità, avrebbe potuto essere indotto a compiere atti gestionali che non erano allineati con l'interesse della società;

- il Dott. [REDACTED] appena il giorno dopo l'udienza di comparizione delle parti nel giudizio di revoca, aveva convocato l'assemblea per l'approvazione dei bilanci 2023 e 2024 ed anche per la liquidazione e per l'approvazione del compenso;

- non si comprendeva come a distanza di un giorno (dall'udienza della convocazione assembleare) il liquidatore giudiziale avesse rinvenuto ogni documentazione necessaria potendo, a distanza di pochi giorni, pervenire alla approvazione dei bilanci;

- ricorreva il periculum in mora;

ed infatti il Dott. [REDACTED]

- dopo aver ricevuto il ricorso per la domanda di revoca non ne aveva dato conto in apposita assemblea;

- dopo aver ricevuto il ricorso per la revoca aveva attribuito a terzi la responsabilità per la omessa approvazione dei bilanci evidenziando l'assenza di documenti contabili necessari e sufficienti per redigere il progetto di bilancio;

- aveva il giorno dopo l'udienza(il 18/02/2026) convocato l'assemblea al fine dell'approvazione dei predetti bilanci;

- aveva chiesto liquidarsi il compenso proprio il giorno dopo l'udienza di un giudizio instaurato per richiederne la revoca;

- in aggiunta a quanto rappresentato le censure avevano anche ad oggetto:

a) la responsabilità per la omessa corretta conduzione della procedura di CNC (in ottica di mancata virata liquidatoria);

b) la responsabilità per l'aggravamento della esposizione erariale;

- in ordine al punto a) il Dott. [REDACTED] aveva infondatamente dichiarato che il mancato esito positivo della procedura di CNC fosse derivato dalla azione introitata ex art. 2932 c.c. dai soci, Sig. *Controparte_1* e Sig.ra [REDACTED], dinanzi al Tribunale di Civitavecchia;

- appariva evidente che le giustificazioni postume lasciassero perplessi in ordine alla trasparenza ed alla buona fede utilizzata dal Dott. [REDACTED] che non era l'Amministratore né il socio in quanto:

- 1) la [redacted] nella sua originaria ed unica formulazione, giunta ad archiviazione, non contemplava negli asset oggetto di liquidazione nel Piano l'immobile di cui si discuteva, sito in Civitavecchia;

- 2) la [redacted] che il resistente riferiva di aver riformulato e che sarebbe naufragata a causa dell'azione ex art. 2932 c.c., contemplava il predetto immobile quale asset da liquidare nel Piano di [redacted]

- tanto esposto erano rassegnate le seguenti conclusioni:

“ voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dei motivi di cui al presente atto, e respinta ogni contraria domanda, eccezione o istanza e previa ogni opportuna declaratoria, anche in via cautelare ed anche inaudita altera parte ovvero previa fissazione di apposita urgente udienza, anche a tutela della continuità societaria in forza delle suddette scadenze;

- sospendere il Dott. [redacted] dalla carica di Liquidatore della [redacted] e, per l'effetto,

- nominare in sostituzione altro soggetto terzo, scelto dall'Ill.mo Tribunale ovvero, in subordine, nominare la Sig.ra [redacted];

- con vittoria di spese, diritti ed onorari”.

Non veniva concesso l'invocato provvedimento cautelare inaudita altera parte.

All'esito del perfezionamento delle procedure notificatorie si costituiva il Dott. [redacted] il quale, con memoria difensiva, replicava nei termini di seguito compendiate:

quanto alla insussistenza del fumus boni iuris:

- i ricorrenti avevano prospettato che le ragioni della richiesta della tutela cautelare si sarebbero riferite alle condotte del liquidatore giudiziale successive all'udienza del giudizio di merito (con particolare riferimento alla intervenuta convocazione di assemblea, inter alia, per l'approvazione dei bilanci) ed alla sussistenza di un conflitto di interessi che sarebbe sorto in capo al liquidatore a causa dell'azione di revoca svolta nei suoi confronti;

- quanto alla insussistenza del periculum in mora:

gli istanti si erano limitati ad operare riferimento a taluni fatti che, tuttavia, secondo la prospettazione degli stessi, avrebbero costituito il fumus boni iuris confondendo due presupposti ben distinti non essendo indicato in forma specifica quale sarebbe stato il vulnus patito ove esso resistente non fosse stato rimosso dall'incarico di liquidatore giudiziale;

- quanto alla inammissibilità della domanda di sospensione del liquidatore giudiziale:

trattavasi di rimedio inesistente in quanto evidentemente inattuabile e non conferente in relazione alle cariche sociali ed alle attività ad esse connesse senza considerare la contraddizione fra l'oggetto del ricorso(ove si operava riferimento alla nomina di un custode) e le conclusioni dell'atto che non contenevano alcuna relatio alla figura del custode, non risultando formulata alcuna domanda in tale senso;

- appariva utile richiamare gli addebiti mossi ad esso resistente onde poterli confutare:

i) asserito conflitto di interessi di esso resistente, che sarebbe sorto a causa della instaurazione del giudizio per la propria revoca ad opera degli esponenti;

ii) omessa convocazione per l'approvazione dei bilanci 2023 e 2024;

iii) asserita omessa virata liquidatoria nell'ambito della composizione negoziata della crisi e pretesa responsabilità per l'aggravamento della esposizione erariale;

- quanto al profilo sub i):

l'assunto avversario era del tutto infondato atteso che il sol fatto dell'avvio di un procedimento per la revoca nei confronti del liquidatore giudiziale avrebbe giustificato la sospensione dello stesso con l'effetto paradossale di anticipare gli esiti del giudizio di merito;

- la tesi era del tutto infondata atteso che- a voler così opinare- sarebbe stato sufficiente per il socio proporre l'azione per la revoca di un amministratore o di un liquidatore per determinare la insorgenza di un conflitto di interessi prospettato come ipotesi di compimento (o di omissione di compimento) di atti gestionali " non allineati con gli interessi della società";

quanto al profilo sub ii):

- lamentavano gli esponenti che " appena il giorno dopo l'udienza di comparizione delle parti" (tenutasi alla presenza del Liquidatore in data 17/02/2026) nel giudizio di revoca il liquidatore "improvvisamente convocava l'assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci 2023-2024" mentre " in sede di comparsa di costituzione non dava atto di aver recuperato e ricostruito la situazione contabile";

- con il ricorso introduttivo del giudizio di merito era stata lamentata la mancata predisposizione e presentazione dei bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31/12/2023 ed al 31/12/2024 da parte del liquidatore giudiziale;

- alla data di nomina di esso resistente- avvenuta con provvedimento del 03 aprile 2025(pubblicato presso il Registro delle Imprese il 17 aprile 2025)- l'ultimo bilancio approvato dai soci e pubblicato presso il registro delle imprese si riferiva all'esercizio chiuso al 31/12/2022 sicchè era il precedente amministratore che aveva omesso di predisporre e far approvare nei termini il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2023 ed aveva omesso di predisporre, sempre nei termini, il progetto di bilancio al 31/12/2024, da sottoporre alla approvazione della assemblea;

- ed ancora, al momento dello scioglimento della società con la nomina giudiziale del liquidatore, la contabilità della società relativa all'anno 2024 non era stata neppure aggiornata;

- esso resistente, a far data dalla propria nomina, ossia a decorrere dal mese di aprile dell'anno 2025, aveva svolto con la massima diligenza le attività per la ricostruzione della contabilità non correttamente tenuta dal precedente amministratore necessarie per la predisposizione dei bilanci e per la sottoposizione degli stessi all'approvazione dell'assemblea dei soci;

- tuttavia tale attività si era rivelata molto complessa poiché il precedente Amministratore Unico, Sig. *Controparte_6* in carica al momento dello scioglimento e della liquidazione della società, non aveva mai provveduto a completare il passaggio di consegne, dovuto ex lege;

- esso resistente si era diligentemente attivato provvedendo a richiedere al professionista di fiducia della Società(il Dott. *Persona_1*), già incaricato dal precedente amministratore, l'aggiornamento della contabilità sino alla data del 31 dicembre 2024;

- il Dott. *Persona_2* era stato indicato all'uopo da esso resistente per operare il passaggio di consegne con il Dott. *Per_1* onde poi consentire di procedere con l'ulteriore aggiornamento e la revisione della contabilità;

- la documentazione contabile ed i bilanci erano stati elaborati all'esito di una laboriosa attività avviata da mesi ed, una volta conclusa, esso resistente aveva provveduto a dare comunicazione

ai soci della predisposizione dei progetti di bilancio- con le modalità e nell'unica sede a tal fine rilevante- a mezzo della convocazione dell'assemblea;

- del pari appariva legittima la indicazione fra gli argomenti posti all'ordine del giorno della richiesta di determinazione del compenso;

quanto al profilo sub iii):

- nel giudizio di merito i ricorrenti avevano fatto riferimento alla procedura di composizione negoziata della crisi(iniziata dalla Società in persona del precedente amministratore prima dell'avvio della Liquidazione e della nomina di esso resistente) formulando una serie di contestazioni rispetto alle condotte successive di esso resistente;

- gli istanti lamentavano che esso resistente non avrebbe modificato il piano di risanamento elaborato in origine dalla Società(in persona del precedente Amministratore) fondato sulla previsione della continuità aziendale in ottica liquidatoria a fronte della intervenuta liquidazione della Società;

- esso resistente era riuscito ad elaborare un nuovo progetto di piano di risanamento in ottica liquidatoria superando la versione già elaborata dal precedente Amministratore, Sig. CP_6

- gli esponenti si dolevano che tale riformulazione non sarebbe stata depositata in CNC mentre al contrario emergeva che detto progetto di piano(così come quello successivo elaborato all'esito del giudizio ex art. 2932 c.c., promosso da Sanimedica) era stato ritualmente condiviso con i creditori e con l'esperto;

- con riferimento alla questione dell'azione ex art. 2932 c.c. promossa da Sanimedica ed ai suoi effetti(negativi) sul buon esito della composizione negoziata della crisi doveva essere ribadito che:

a) il piano di risanamento posto a fondamento della composizione negoziata, come promossa dal precedente amministratore della Società prima della nomina del Liquidatore, Sig. CP_6 elaborato il 23 dicembre 2024, prevedeva la prosecuzione dei rapporti di locazione in essere per gli immobili di proprietà della Società siti in Civitavecchia, tra i quali anche quelli concessi in locazione a [redacted] quanto meno sino al 2027 con l'incasso dei relativi canoni;

b) tale previsione del piano tuttavia era in aperta contraddizione con la circostanza (venuta a conoscenza di esso resistente soltanto successivamente) per cui il 04 dicembre 2024 la [redacted] in persona del precedente amministratore, Sig. [redacted] e la [redacted] in persona della amministratrice unica, Sig.ra [redacted]) avrebbero sottoscritto un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto l'immobile in Civitavecchia, concesso in locazione alla [redacted] quanto meno sino al 2027 con l'incasso dei relativi canoni;

- quanto al riferimento al fatto che esso resistente non avesse dato seguito alla convocazione di [redacted] del mese di ottobre 2025 per la stipulazione del contratto definitivo di compravendita era sufficiente far riferimento alle ragioni formalizzate da esso resistente alle pagg. 14-16 della memoria difensiva;

- la Società era decaduta dalla rateizzazione del debito tributario non per fatto e colpa di esso resistente;

- era insussistente il periculum in mora:

- il pertinente requisito che avrebbe fondato il ricorso avverso era connesso al rischio di una stasi della procedura liquidatoria in ordine alla eventuale prosecuzione concordataria ed alla eventuale prospettiva di risanamento da adottarsi all'esito della archiviazione della CNC;

- ed infatti esso resistente, in occasione della assemblea convocata il 18 febbraio 2026, tenutasi il 06 marzo 2026, aveva informato ed aggiornato puntualmente i soci sulle attività

svolte e sulla imminente presentazione del concordato preventivo semplificato con la indicazione del relativo termine di legge e delle previsioni del piano;

- quanto alla istanza urgente inaudita altera parte del 13 marzo 2026:

- la presentazione del ricorso per concordato semplificato(così come la presentazione della domanda per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi) era materia sottratta alla competenza assembleare, ma era questione rimessa esclusivamente alla decisione dell'organo gestorio;

- lo stato di liquidazione era compatibile con la composizione negoziata della crisi sicchè non poteva non esserlo con riferimento al concordato semplificato, che rappresentava uno dei possibili esiti della composizione negoziata della crisi;

- tanto esposto erano formulate le seguenti conclusioni:

“ voglia l'adito Tribunale, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,

- respingere integralmente il ricorso ex art. 700 c.p.c. e tutte le relative istanze e domande formulate dai ricorrenti Sigg.ri [redacted] e [redacted] nei confronti del resistente Dott. [redacted] in quanto inammissibili e, in ogni caso, visibilmente errati ed infondati in punto di fatto e di diritto, per le ragioni esposte e documentate in atti;

- condannare i resistenti Sigg.ri [redacted] e [redacted] alla refusione in favore del Dott. [redacted] delle spese e degli onorari di lite oltre spese generali 15% oneri ed accessori nella misura di legge, per la presente fase cautelare oltre che per la fase di merito;

- condannare gli stessi resistenti al pagamento di un'ulteriore somma, equitativamente determinata dall'Ill.mo Giudice ai sensi dell'art. 96 3° comma c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 96 4° comma c.p.c.”.

Si costituiva, altresì, la [redacted] in persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., e, con comparsa di risposta, deduceva con riferimento agli addebiti mossi al Dott. [redacted]

a) violazione degli obblighi informativi e di approvazione del bilancio:

la censura risultava insussistente; ed infatti il liquidatore giudiziale si era attivato per ricostruire le vicende contabili della Società; ed ancora, in assenza dei bilanci relativi agli anni 2023 e 2024- la cui omessa redazione era da ascrivere al precedente amministratore-, l'ausiliario di giustizia aveva informato i soci circa la necessità di ulteriori approfondimenti al fine di una corretta redazione dei bilanci ed in ordine alla difficoltà di reperire le informazioni necessarie;

- considerato che il liquidatore giudiziale era stato nominato dal Tribunale in data 23/04/2025 il ritardo nella approvazione dei bilanci non era allo stesso ascrivibile avendo già in data 12/05/2025 preso contatti con il Dott. [redacted] (consulente contabile e fiscale della Società con mandato sino al 31/12/2024) al fine di aggiornare la contabilità al 31/12/2024;

- del pari non era addebitabile al nominato esperto il rilievo della omessa informazione ai soci;

b) responsabilità del liquidatore in ordine alla omessa impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di Roma nel giudizio iscritto al R.G. n° 38397/2024:

- dalla documentazione offerta dalla parte resistente emergeva che il liquidatore giudiziale avesse impugnato nei termini di legge, ovvero in data 26/01/2026, la sentenza del 27/06/2025 favorevole alla [redacted]

c) inerzia del liquidatore giudiziale nella procedura di Composizione Negoziata della Crisi con aggravio del dissesto finanziario della Società:

- la società in liquidazione era pienamente legittimata ad accedere alla CNC poiché l'articolo 12 comma 1 del CCII si rivolgeva genericamente all'imprenditore commerciale e a quello agricolo in condizioni di squilibrio o di crisi;
 - il concetto di risanamento nella CNC non doveva essere inteso quale ritorno alla continuità aziendale, ma includeva la regolazione della crisi volta al miglior soddisfacimento dei creditori;
 - in data 04/12/2024 la Sig.ra [REDACTED], socia della [REDACTED] in qualità anche di legale rappresentante del Centro Cardiologico Romano Sanimedica s.r.l., aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita quale promissaria acquirente, con [REDACTED] rappresentata dall'A.U. Giancarlo Zenobi, quale promissario venditore, in ordine al complesso industriale sito in Civitavecchia, Via Boccelle n°3, con rogito da perfezionarsi entro il 31/12/2025;
 - in data successiva, ossia il 23/12/2024, era stato depositato in sede di istanza di Composizione Negoziata della Crisi della Società un piano di risanamento che non operava alcun riferimento al suddetto contratto preliminare di compravendita, ma che prevedeva l'incasso di canoni di affitto per € 26.833,00 mensili;
 - in data 23/04/2025 era stato nominato liquidatore giudiziale della Società il Dott. [REDACTED]
 - in data 30/04/2025 era stato registrato il richiamato contratto preliminare di compravendita sottoscritto il 04/12/2024;
 - il liquidatore giudiziale aveva ben agito non proseguendo nelle trattative con la [REDACTED] per l'immobile di Roma, Via Marianna Dionigi, atteso che la potenziale acquirente aveva le quote del 50% pignorate;
 - da ultimo la decadenza della Società dalla c.d rottamazione quater si era verificata nel mese di febbraio 2025 per effetto del mancato pagamento di una rata, circostanza che aveva determinato automaticamente la perdita dei benefici della definizione agevolata;
 - da ultimo la esistenza dello stato di liquidazione non escludeva l'accesso alla procedura del concordato preventivo semplificato, qualora richiesto a seguito della archiviazione della Composizione Negoziata della Crisi;
 - non sussisteva il fumus boni iuris atteso che il liquidatore giudiziale aveva improntato la propria condotta a correttezza gestoria;
 - non ricorreva il periculum in mora in quanto non derivava un vulnus imminente ed irreparabile della permanenza in carica del liquidatore giudiziale;
- tanto esposto erano formulate le seguenti conclusioni:
- “ voglia l'Ill.mo Giudice rigettare il ricorso cautelare di parte ricorrente siccome infondato per le causali di cui in premessa.
- Con condanna alle spese ed onorari”.
- All'udienza del 24 marzo la procedura era assunta in riserva con concessione di termine alla parte ricorrente per redazione di note difensive sino al 27 marzo 2026 ed alle parti resistenti per formulare note in replica sino al 03 aprile 2026.
- A scioglimento della richiamata riserva, presa visione delle note difensive redatte nell'interesse delle parti, osserva il decidente:
- preliminarmente deve essere rilevata la ammissibilità della iniziativa processuale di revoca del liquidatore giudiziale ex art. 2487 4° comma c.c. nell'ambito del giudizio ordinario di cognizione; ed infatti, vertendosi in ambito di segmento processuale avente connotazione contenziosa, la indagine non può trovare sede in ambito di volontaria giurisdizione ove dovrebbe, invece, trovare collocazione, all'esito dell'eventuale

accoglimento della proposta domanda, la richiesta di nomina di un nuovo liquidatore giudiziale;

- occorre del pari considerare che la presente iniziativa cautelare risulta attivata nell'ambito del processo ordinario di cognizione nel quale è stata invocata la revoca del liquidatore giudiziale per giusta causa ai sensi dell'art. 2487 4° comma c.c. nonché l'accertamento della responsabilità del predetto con conseguente richiesta di condanna ai sensi dell'art. 2389 c.c.;

- risulta carente il requisito del fumus boni iuris:

- giova in sintesi rammentare che:

- la [redacted] è società, avente sede legale in Roma, Via Terenzio n°7, operante nel settore della costruzione di immobili per le civili abitazioni e locali commerciali, affitto, gestione e valorizzazione di immobili;

- alla [redacted] (d'ora in poi brevemente la [redacted]), con la medesima compagine sociale, si affianca la [redacted] costituita nel 2010 ed operante nel settore alberghiero mediante la gestione di strutture ricettive;

- a decorrere dall'esercizio 2021 la Società iniziava a patire un periodo di difficoltà anche a fronte, nell'anno precedente, degli esiti della pandemia da Covid-19, nonché della difficoltà di incassi di crediti commerciali;

- a decorrere dall'anno 2023 venivano approvati piani di risanamento che non avevano esito propizio non essendo state apportate le necessarie risorse economiche ad opera dei soci;

- in progressione veniva avviata la procedura della composizione negoziata della crisi che aveva esito favorevole a fronte del diniego dei soci di operare un aumento di capitale sociale a pagamento di € 1.200.000,00 per far fronte ai consistenti debiti intercorrenti, inter alia, con gli istituti di credito e con gli uffici tributari;

- nel corso della predetta procedura i soci, Sigg.ri [redacted] e [redacted], non avendo fiducia nelle capacità dell'A.U., Sig. [redacted] di far fronte alla consistente situazione economico-finanziaria venutasi a determinare, hanno chiesto accertarsi lo scioglimento della Società con conseguente nomina del liquidatore giudiziale, che è stato prescelto nella persona del Dott. [redacted]

- quest'ultimo è venuto a trovarsi nella contingenza di patire le conseguenze del difforme orientamento dei soci paritari atteso che un gruppo(dei figli) aveva invocato ed ottenuto la nomina del liquidatore giudiziale mentre l'altro(dei genitori) si era opposto mostrando fiducia nell'operato del precedente amministratore;

- la procedura della liquidazione giudiziale è compatibile con la pendenza ratione temporis della procedura di composizione negoziata della crisi dovendo prestarsi adesione alla valutazione della Corte territoriale che, in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c., ha espresso l'univoco giudizio di ammissibilità confermando la nomina del liquidatore giudiziale;

-muovendo all'esame delle singole censure occorre evidenziare che:

i) quanto alla situazione di conflitto di interessi in cui sarebbe venuto a trovarsi il liquidatore giudiziale:

- ad un esame degli atti di procedura è emerso che il liquidatore giudiziale ha improntato la propria condotta a correttezza e a buona fede; appare peraltro non condivisibile prefigurare che la proposizione di una domanda di responsabilità per mala gestio

nei confronti del liquidatore giudiziale possa porre lo stesso nella situazione di incompatibilità con il ruolo rivestito;

ii) quanto alla omessa predisposizione e presentazione dei bilanci di esercizio ad opera del liquidatore giudiziale:

- alla data di nomina del liquidatore giudiziale, ossia in data 03 aprile 2025, (con pubblicazione presso il locale Registro delle Imprese in data 17 aprile 2025) l'ultimo bilancio approvato dai soci e legalmente pubblicato si riferiva all'esercizio chiuso al 31/12/2022 avendo omesso il precedente amministratore di predisporre e di far approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2023 e di predisporre il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2024, da sottoporre alla approvazione della assemblea dei soci(essendo emerso che, all'atto dello scioglimento della società con la nomina del liquidatore giudiziale la contabilità relativa all'anno 2024 non era stata aggiornata);

- il Dott. [REDACTED] si è avvalso di un professionista indipendente(Dott. [REDACTED] al fine di ottenere il passaggio delle consegne e l'ulteriore aggiornamento e la revisione della contabilità;

- pur a fronte di siffatta attività non sono stati consegnati al liquidatore giudiziale i completi documento amministrativi, sottostanti alla contabilità sociale tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- gli originali dei mandati di qualsiasi genere e natura;

- le fatture di pagamento in entrata ed in uscita;

- la corrispondenza e gli atti, anche cartacei;

- i titoli e le pratiche edilizie ed urbanistiche nonché catastali;

- gli atti di provenienza dei beni immobili;

- i contratti di finanziamento;

- pur a seguito di formale diffida il precedente amministratore non ha consegnato la documentazione richiesta impedendo al liquidatore giudiziale di ricostruire con certezza la pregressa attività della [REDACTED] e di valutare la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, anche sotto il profilo contabile;

- i soci sono stati costantemente informati delle difficoltà affrontate dal Dott. [REDACTED] e delle attività dallo stesso poste in essere al fine di porvi rimedio;

- all'esito delle molteplici attività rappresentate è stato possibile pervenire alla predisposizione dei richiamati progetti di bilancio, come da ordine del giorno di cui alla lettera di convocazione del 18 febbraio 2026, per l'assemblea poi tenutasi il 06 marzo 2026;

iii) quanto alla responsabilità del liquidatore giudiziale per l'aggravamento della esposizione erariale:

- la decadenza dalla rottamazione quater per omesso pagamento della rata in scadenza si è verificata nel mese di febbraio 2025 e, dunque, due mesi prima della entrata in carica del liquidatore giudiziale;

iv) quanto alla responsabilità del liquidatore giudiziale per non aver dato corso al contratto preliminare di compravendita del complesso industriale in Civitavecchia, Via Boccelle n°3:

- a seguito della convocazione della stipulazione del contratto definitivo di compravendita nel mese di ottobre 2025 nonché della successiva notificazione della domanda ex art. 2932 c.c. del 25 novembre 2025 il liquidatore giudiziale ha provveduto a modificare il piano già predisposto in aggiornamento di quello(irrealizzabile) redatto dal precedente amministratore;

- nell'ambito del giudizio ex art. 2932 c.c. promosso dalla [redacted] società della quale è socia la Sig.ra [redacted]) a fronte del prezzo di compravendita dichiarato in € 3.000.000,00 la denominata società aveva infondatamente prospettato che il saldo prezzo era pari ad € 78.654,00 in luogo di quella accertata pari ad € 2.132.500,00;
- non era esigibile che il liquidatore giudiziale avallasse un assetto di interessi del tutto opaco; tanto nel precipuo interesse dei soci e del ceto creditorio;
- v) quanto alla responsabilità del liquidatore giudiziale per aver omesso la impugnazione della sentenza che aveva visto la Società soccombente nei confronti della [redacted]
- contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti la pronuncia de qua è stata appellata nell'ultimo giorno utile;
- vi) quanto alla responsabilità del liquidatore giudiziale per aver richiesto la corresponsione del compenso:
appare immune da censura la condotta del Dott. [redacted] il quale, ritenendo di aver portato a compimento le attività utili al fine dell'adempimento dell'incarico conferitogli, ha legittimamente richiesto di essere remunerato;
- vii) quanto alla responsabilità del liquidatore giudiziale per aver attivato la procedura di concordato preventivo semplificato:
 - mette conto rilevare che la iniziativa rientra nel novero delle attività gestorie che non richiedono il previo assenso del consesso assembleare;
 - il liquidatore giudiziale, verificato che la procedura di composizione negoziata della crisi non aveva avuto esito propizio, sempre in ottica liquidatoria, ha tentato di evitare l'assoggettamento della Società a liquidazione giudiziale;
 - l'iniziativa, che è compatibile con la fase della liquidazione, appare meritoria chiaro essendo che l'esito infausto della predetta potrebbe indurre l'ausiliario di giustizia ovvero i creditori sociali a richiedere l'apertura della procedura concorsuale maggiore;
 - in definitiva il liquidatore giudiziale ha improntato la propria condotta a correttezza gestionale e a buona fede atteso che è stato accertato- con crisma di attendibilità- che i rilievi allo stesso mossi traggono origine dal contesto di insanabile dissidio fra i soci e dalla volontà di taluni(quelli istanti nella presente sede) di rimuovere l'attuale organo di rappresentanza per confermare il precedente amministratore;
 - risulta carente il periculum in mora:
 - non sussiste valida ragione per rimuovere il liquidatore giudiziale dall'incarico affidatogli essendo, al contrario, necessaria la presenza dello stesso in una fase critica in cui si sta tentando di evitare la sottoposizione della Società alla liquidazione giudiziale;
 - le spese di procedura saranno regolate- secondo il principio della soccombenza- all'atto della definizione in prime cure del giudizio di merito;
 - non si ravvisano profili di addebito di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..

PQM

Respinge il ricorso.

Spese di procedura da liquidarsi, a carico solidale dei ricorrenti, in favore di entrambe le parti resistenti all'esito del giudizio di merito di prime cure.

Si comunichi.

Roma, 05 aprile 2026.

Il Giudice
Dott. Maurizio Manzi